

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Rito del lavoro, appello, specifica indicazione dei motivi di impugnazione, nozione**

*L'[art. 434 c.p.c. comma 2](#) richiede a pena di inammissibilità dell'atto di appello la specifica indicazione dei motivi di impugnazione. Trattasi di un requisito indispensabile ai fini della individuazione delle domande e delle eccezioni che non essendo state accolte in primo grado devono essere riproposte in appello. Invero, va confermato che l'[art. 434 c.p.c.](#) non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone che le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.*

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 5.2.2015, n. 2143](#).

**Corte di appello di Lecce, sentenza del 13.2.2017, n. 262**

*...omissis...*

Con ricorso in riassunzione depositato in data 14.06.2011 dinanzi al Tribunale di Brindisi, DDD dedusse di aver lavorato alle dipendenze della Associazione C., dal 25.09.2007, svolgendo attività di tutor nell' ambito dei corsi di formazione organizzati dalla convenuta, con sostanziale continuità rispetto alla formale attività di collaborazione descritta nei vari contratti e sotto il vincolo della subordinazione. Concluse chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con la condanna della associazione al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 40.536,68, a titolo di differenze retributive, tredicesima ed altri istituti contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituì l' Associazione contestando l'avverso ricorso, assumendo la natura autonoma e non subordinata del rapporto intercorso tra le parti.

Istruita la causa con l'escussione delle prove testimoniali, con sentenza n. 899 del 16.04.2014 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi rigettò il ricorso, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ritenne che, al di là della circostanza relativa allo svolgimento di attività all'interno dei locali della associazione, non fosse stato offerto nessun elemento atto a ricondurre il rapporto dedotto allo schema della subordinazione.

Con ricorso in appello depositato in data 53.07.2014, DDD ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e riproposto le domande formulate con il ricorso introduttivo.

Con memoria difensiva depositata in data 3.05.2016 si è costituito il C. ed in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c; nel merito, assunta la totale inconsistenza delle censure proposte dall'appellante, ha chiesto il rigetto integrale del gravame, con vittoria delle spese di lite.

Dopo discussione orale, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale è stata data pubblica lettura.

Va disattesa in via preliminare l' eccezione sollevata dal xxxxxxxxxx di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 434 c.p.c. come novellato nel 2012, sul rilievo che l'appellante non abbia specificato i motivi di impugnazione.

Orbene, l'art. 434 c.p.c. comma 2 richiede a pena di inammissibilità dell'atto di appello la specifica indicazione dei motivi di impugnazione. Trattasi di un requisito indispensabile ai fini della individuazione delle domande e delle eccezioni che non essendo state accolte in primo grado devono essere riproposte in appello. Al riguardo, la Corte rileva che l'appellante ha indicato le ragioni per le quali, non condividendo la decisione del primo giudice, ha chiesto la riforma della impugnata sentenza. Ed invero, l'art. 434 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone che le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso

rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte" (Cass. Sez. lav. sentenza n. 2143 del 5/2/2015).

L'appello proposto si riferisce non solo alla statuizione della sentenza di primo grado, ma anche alla motivazione che l'appellante non condivide e su cui è basata la decisione del primo Giudice, articolando le conclusioni sulla base delle quali insiste per la riforma della sentenza impugnata.

L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

Parte appellante con il primo articolato motivo di appello lamenta la non adeguata motivazione della sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso, nonostante dall'istruttoria fosse emerso, attraverso l'espletamento della prova testimoniale, la prestazione della propria attività lavorativa sotto la direzione dei titolari della *omissis*, la sostanziale continuità della prestazione lavorativa, l'osservanza dell'orario di lavoro, nonché l'inserimento stabile della DDD nell'organizzazione produttiva dell'associazione datrice di lavoro.

Il motivo è infondato.

Intanto va premesso che l'intero atto di appello prodotto dalla DDD è estremamente vago, nel senso che la sua difesa non ha precisato quali siano gli elementi documentali o le specifiche deposizioni testimoniali utili a confutare la decisione di primo grado che ha escluso la ricorrenza degli elementi sintomatici della subordinazione.

Inoltre la mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, al di là degli elementi emersi dall'istruttoria espletata - non consente alla Corte di verificare l'eventuale rilievo da attribuire alle clausole delle convenzioni intercorse tra le parti, nell'indagine, ad esempio circa il grado di assoggettamento della ricorrente alle direttive altrui, sull'eventuale potere disciplinare ed in generale con riferimento a tutti i criteri complementari e sussidiari sintomatici della subordinazione.

Orbene, sulla base delle scarse risultanze documentali nonché dell'esito della prova testimoniale, non emerge in maniera convincente - concordemente da quanto ritenuto dal primo giudice - la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti.

La Corte di Cassazione, oramai da tempo, ha riconosciuto che l'elemento principale che contraddistingue un rapporto di lavoro subordinato è la soggezione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e l'inserimento in modo sistematico nell'organigramma.

Per poter individuare un lavoratore subordinato occorre guardare, innanzitutto, ai tre indici fondamentali: 1) il potere direttivo e di controllo, ovvero la sottoposizione del lavoratore alle scelte esercitate dal datore nella piena e libera organizzazione dell'attività di impresa e dei beni aziendali, secondo quanto garantito dall'art. 41 Cost.; 2) il potere gerarchico, ovvero l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale e nell'organigramma stabilito dal datore medesimo; 3) il potere disciplinare, quindi la sottoposizione del lavoratore alle norme disciplinari ed alla possibilità dello stesso di essere sanzionato in caso di violazione.

Sul primo indice correttamente il primo giudice ha evidenziato che le deposizioni dei testi xxxxxxxxxx merito alle direttive che la DDD riceveva dai soci *omissis* hanno scarso rilievo, trattandosi di dichiarazioni dei testi estremamente vaghe oltre che riferite ad episodi sporadici, inoltre non circostanziate perché non ne specificano il contenuto di dettaglio; non senza considerare la possibile compatibilità tra eventuali indicazioni date alla ricorrente in relazione allo svolgimento dei corsi ed il rapporto senza vincolo di subordinazione.

Sugli ultimi due indici sintomatici fondamentali alcuno dei testimoni ha riferito sull' esistenza di un rilevante grado di coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all' organizzazione aziendale, né di specifici poteri di controllo e disciplinari.

Passando invece a considerare gli ulteriori eventuali criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), nel caso in esame sono tutti privi ciascuno di valore decisivo, ed anche valutati globalmente non riescono ad assumere il valore di significativi indizi probatori della subordinazione (cfr. Cass. n. 9256/2009; Cass., SU, n. 379/1999; Cass., nn. 11182/2000; 14071/2002).

In realtà se può ipotizzarsi, ad esempio, che xxxxxxxx programmasse tempi e modalità della prestazione lavorativa in funzione del calendario della formazione e che in tale ambito e per la peculiarità dell'incarico la DDD dovesse rispettare gli orari dei corsi, altrettanto ragionevolmente può ipotizzarsi che tutto questo avvenisse in assenza di un pregnante controllo della parte datoriale sulle modalità concrete di svolgimento della sua attività, trattandosi di prestazione sostanzialmente intellettuale, non essendo emerso da alcun dato istruttorio l' obbligo di attenersi a specifici programmi o libri di testo, fermo l' obiettivo della formazione dei discenti dello specifico ambito corsuale.

Altra situazione incompatibile con il vincolo di subordinazione è stata valorizzata dal primo giudice nella totale mancanza dell'obbligo di comunicare le proprie assenze che è significativo della gestione autonoma delle proprie energie lavorative e dell'indipendenza della prestazione.

Inoltre la prova testimoniale, caratterizzata da estrema genericità, non ha comprovato in maniera convincente la circostanza o le ragioni per le quali la DDD si intrattenesse presso la sede della fondazione oltre gli orari dei corsi, né che la stessa abbia effettivamente lavorato senza soluzione di continuità dopo la scadenza di una convenzione e la stipula della successiva.

L'istruttoria svolta non ha, in definitiva, consentito che le domande di natura retributiva azionate possano trovare fondamento nella sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, riconducibile al paradigma di cui all'art. 2094 c.c..

Accertata, quindi, la insussistenza del rapporto di lavoro per cui è causa nel periodo considerato, rimangono assorbite le ulteriori deduzioni che nella sostanza costituiscono il secondo motivo di appello sulla pretesa natura del rapporto di lavoro a progetto; le stesse rimangono comunque inconferenti, non

avendo in primo grado il ricorrente dedotto specifici elementi di illegittimità formale e sostanziale, o anche di simulazione, dei contratti di collaborazione onde affermare l' esistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte nei passaggi motivazionali che precedono, l' appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza di parte appellante.

pqm

Visto l' art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.07.2014 da DDD nei confronti del C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del 16.04.2014 del Tribunale di Brindisi, così provvede: rigetta l' appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, ex D.M. n. 55 del 2014, in € 3300,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge; ai sensi dell'art. 13, co 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis dell'art. 13. Riserva il deposito della sentenza entro 60 gg.